



Validità dei matrimoni online?

Diversi ordinamenti giuridici permettono attualmente di celebrare il matrimonio mediante un collegamento audiovisivo via Internet senza che i fidanzati debbano presentarsi dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Occorre stabilire se in Svizzera tali matrimoni online, validamente conclusi secondo il diritto straniero, debbano o possano essere riconosciuti e iscritti nel registro dello stato civile.

I casi sono tre:

- (1) Se entrambi i fidanzati non si trovano in Svizzera nel momento della celebrazione del matrimonio, si tratta di un matrimonio secondo il diritto straniero. Si pongono le abituali questioni del riconoscimento di un matrimonio concluso all'estero alle quali va trovata risposta secondo i principi dell'articolo 45 LDIP.
- (2) Quando i due fidanzati si trovano entrambi in Svizzera nel momento della celebrazione del matrimonio e, presenti insieme nello stesso luogo o separati, concludono un matrimonio in videoconferenza dinanzi a un ufficiale dello stato civile in Svizzera, il matrimonio è nullo secondo il diritto svizzero.
- (3) È invece nuovo il caso in cui almeno uno dei fidanzati si trova in Svizzera nel momento della celebrazione del matrimonio e la coppia fa celebrare il matrimonio in videoconferenza da un ufficiale dello stato civile all'estero. Se il matrimonio sia stato concluso in Svizzera (art. 44 LDIP) o all'estero (art. 45 LDIP) è controverso. La conclusione del matrimonio in Svizzera è assoggettata al diritto svizzero e i fidanzati devono presentarsi personalmente dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Non è chiaro se un matrimonio online adempia questo criterio, se la risposta è no, secondo il diritto svizzero deve essere considerato come matrimonio nullo. Se invece si parte dal presupposto che sia stato validamente concluso all'estero, il matrimonio online può essere riconosciuto in Svizzera secondo l'articolo 45 LDIP. Vi sono argomenti a favore di entrambe le posizioni e non si è ancora imposta un'opinione dominante. Inoltre finora manca un chiarimento della questione da parte di un giudice o del Tribunale federale. Infine, a tale proposito non vi è nemmeno uniformità nella pratica delle autorità di vigilanza cantonali sullo stato civile. Mentre il Cantone di Zurigo in una [decisione](#) pubblicata ha seguito il primo approccio e ha ritenuto nullo il matrimonio, almeno un altro Cantone ha riconosciuto un matrimonio straniero online e lo ha iscritto nel registro dello stato civile. In quanto autorità di alta vigilanza della Confederazione, l'UFSC ha chiesto alle autorità cantonali di informare la coppia interessata della situazione giuridica e di invitarli a eliminare tale incertezza giuridica concludendo senza indugio un nuovo matrimonio secondo le prescrizioni svizzere. A tal fine occorre in particolare che la coppia si presenti personalmente dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Ciò vale naturalmente per tutti i Cantoni le cui autorità hanno già riconosciuto matrimoni online.

La pratica non uniforme dei Cantoni e l'incertezza del diritto che ne risulta sono insoddisfacenti. Inoltre, nella misura del possibile non si dovrebbero iscrivere nel registro dello stato civile matrimoni che potrebbero poi rivelarsi nulli, ad esempio in conseguenza di un'eventuale futura sentenza del Tribunale federale. L'UFSC ritiene pertanto che – conformemente alla soluzione indicata nella citata decisione del Cantone di Zurigo – tali matrimoni online non dovrebbero

essere iscritti e le parti dovrebbero essere invitate ad adire le vie legali. Spetta ai giudici chiarire la questione.

Nel contempo, le autorità cantonali dello stato civile sono invitate, in base all'articolo 90 capoverso 5 OSC, a notificare da subito all'UFSC le decisioni di prima istanza che riguardano un matrimonio online. Ciò permette di monitorare le evoluzioni di questa tematica e se del caso di presentare un ricorso al fine di chiarire la situazione giuridica.

UFSC, 07.09.2022 RUED